



n. 62 del 23 NOV. 2016

**OGGETTO:** DCE n. 117/2014. Rimborso delle spese di trasporto dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico e della Commissione Tecnica. DGRV n. 24/2016. Recepimento. Variazione di bilancio di tipo compensativo.

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**RICHIAMATI** l'art. 16, comma 3, ultimo periodo, e l'art. 23, comma 5, della LR 38/89 che dispongono in favore dei componenti, rispettivamente, della Commissione Tecnica e del Comitato Tecnico Scientifico il rimborso delle spese nella misura stabilita dall'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche e integrazioni;

**RICHIAMATO** l'art. 187 della LR n. 12/91 ai sensi del quale ai componenti esterni delle commissioni, previste per legge o comunque istituite con atto formale degli organi della Regione, è corrisposto *“il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dalla normativa vigente per i dipendenti della Regione con qualifica dirigenziale”*;

**RICHIAMATA** la DCE n.117/2014 ad oggetto *“Rimborso delle spese di trasporto dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico e della Commissione Tecnica. Art. 187 LR n.12/1991 s.m.i. Determinazioni”*, con cui l'Ente Parco dava atto della disciplina regionale all'epoca vigente in materia di trasferte dei dipendenti effettuate con il proprio mezzo (DGRV n. 237/2014), disponendo che ai componenti della Commissione Tecnica e del Comitato Tecnico Scientifico non spettava alcuna indennità chilometrica a titolo di rimborso delle spese di trasporto sostenute per recarsi, con il proprio mezzo, presso la sede dell'Ente per lo svolgimento dell'incarico;

**VISTA** la DGRV n. 24 del 19.01.2016, pubblicata nel BURV n. 13 del 16.02.2016, ad oggetto *“Disciplina dell'utilizzo del mezzo proprio in trasferta. Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 237 del 11 marzo 2014”*, allegata al presente provvedimento di cui forma parte integrante, che modifica la disciplina delle trasferte dei dipendenti regionali effettuate con il proprio mezzo;

**DATO ATTO**, nello specifico, che la DGRV n. 24/2016 ripristina il rimborso chilometrico in caso di missioni dei dipendenti regionali con uso del proprio mezzo nella misura di 1/5 del prezzo della benzina senza piombo come rilevato nel primo giorno utile del mese dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico;

**RITENUTO**, pertanto, in forza del rinvio di cui agli artt. 16, co. 3, e 23, co. 5, della L.R. n. 38/89 soprarichiamati, di applicare la DGRV n. 24/2016 ai componenti del Comitato Tecnico Scientifico e della Commissione Tecnica che si rechino presso la sede dell'Ente Parco utilizzando il proprio mezzo;

**STIMATO** in € 5.000,00 l'onere a carico del bilancio dell'Ente per il rimborso delle spese di trasporto dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico e della Commissione Tecnica dell'anno 2016;

**RICHIAMATA** la Deliberazione di Consiglio n. 16/2015 di approvazione del bilancio di previsione 2016-2018;

**RICHIAMATO** il Decreto del Commissario Straordinario n. 20/2016 di approvazione dell'assestamento del bilancio esercizio 2016, esecutivo;

**VERIFICATA** la carenza di fondi al capitolo 102 e la disponibilità del capitolo 101 del bilancio di previsione 2016;

**VISTO** l'art. 22 c.2 lett. b) della L.R. 39/2001, che attribuisce all'organo esecutivo le variazioni di bilancio di tipo compensativo tra unità previsionali di base nell'ambito della stessa funzione obiettivo;

**VISTO** l'art. 9 co 2 ter che così recita: "Fermo restando quanto ulteriormente stabilito al comma 4 dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", spettano alla Giunta regionale le variazioni del bilancio gestionale compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato";

**RITENUTO** di effettuare la seguente variazione di tipo compensativo al bilancio di previsione 2016:

Parte	Cap	Descrizione capitolo	Variazione Competenza	Variazione Cassa
S	101/0	Organi istituzionali dell'Amministrazione - Indennità	- 5.000,00	- 5.000,00
S	102/0	Organi Istituzionali dell'Amministrazione - Rimborsi	+5.000,00	+ 5.000,00

#### DECRETA

- 1) Di recepire, per quanto esposto in premessa, le disposizioni di cui alla DGRV n. 24/2016, in allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante, in riferimento ai componenti del Comitato Tecnico Scientifico e della Commissione Tecnica dell'Ente Parco che utilizzano il proprio mezzo per recarsi presso la sede dell'Ente per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi;
- 2) Di apportare al bilancio di previsione 2016 la seguente variazione di tipo compensativo:

Parte	Cap	Descrizione capitolo	Variazione Competenza	Variazione Cassa
S	101/0	Organi istituzionali dell'Amministrazione - Indennità	- 5.000,00	- 5.000,00
S	102/0	Organi Istituzionali dell'Amministrazione - Rimborsi	+5.000,00	+ 5.000,00

- 3) Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L.R. n. 53/93.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Avv. Enrico Specchio



Bur n. 13 del 16/02/2016

(Codice interno: 316172)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 24 del 19 gennaio 2016

**Disciplina dell'utilizzo del mezzo proprio in trasferta. Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 237 del 11 marzo 2014.**  
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si intende disciplinare l'utilizzo del mezzo proprio in missione prevedendone il rimborso qualora risulti economicamente più conveniente per l'Amministrazione.  
Modifiche ed integrazioni della DGR n. 237 del 11 marzo 2014.

Il Vice Presidente, On. Gianluca Forcolin, riferisce quanto segue.

In sede di regolamentazione delle nuove disposizioni in materia di missioni, la Giunta regionale, con DGR n. 237 del 11 marzo 2014, sulla base delle indicazioni contenute nella manovra nazionale di contenimento della spesa pubblica di cui al D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, ha previsto l'utilizzo dell'autovettura propria con rimborso esclusivamente per i dipendenti appartenenti all'area di vigilanza impegnati nello svolgimento di attività istituzionali relative a compiti di ispezione, verifica e controllo, previa autorizzazione del Direttore di Sezione che ne certifichi le funzioni, ammettendo in tutti gli altri casi l'utilizzo dell'autovettura propria senza alcun rimborso con il solo beneficio della copertura assicurativa (Inail, per quanto attiene agli infortuni sul lavoro e Casco, per i danni alla propria autovettura).

Alla luce dell'evoluzione della materia la cui rilettura è stata effettuata con più pareri (Consiglio di Stato, Corte dei Conti) si è giunti ad ammettere anche l'utilizzo con rimborso del mezzo privato da parte del dipendente, ma esclusivamente qualora risulti economicamente più conveniente per l'Amministrazione. Con la presente deliberazione si intendono pertanto integrare le direttive precedenti rimettendo a ciascun Direttore di Dipartimento/Area regionali, sotto la propria esclusiva responsabilità, la valutazione e l'attestazione, caso per caso, della sussistenza dei seguenti tre requisiti:

1. particolari ed eccezionali esigenze di servizio;
2. convenienza economica per l'Amministrazione dell'uso dell'automezzo proprio.

Il calcolo della convenienza dovrà essere effettuato confrontando la spesa complessiva legata all'uso della propria autovettura (indennità chilometrica e/o spese per pedaggi autostradali e/o parcheggi) con la spesa derivante dall'eventuale utilizzo dei mezzi pubblici e dell'eventuale pernottamento.

3. rispetto dei limiti di budget e complessivi in materia di missioni determinati dalle norme nazionali e regionali di contenimento della spesa pubblica.

#### *Esigenze di servizio*

Nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, si ribadisce in ogni caso che l'utilizzo del mezzo proprio è da ritenersi uno strumento straordinario di esercizio dell'attività amministrativa, che può realizzarsi solo in presenza di particolari ed eccezionali esigenze di servizio e di particolari e tassative condizioni di fatto che si possono così riassumere:

1. impossibilità oggettiva di raggiungere il luogo di missione con i mezzi pubblici, sia per effettiva mancanza degli stessi (ad esempio località non raggiunte da treni o bus) o per oggettiva scarsità di mezzi che precludano l'arrivo a destinazione del dipendente regionale entro l'orario di inizio del servizio in trasferta (ad esempio nelle primissime ore della mattina). Analogamente si potrà agire qualora risulti del tutto impossibile utilizzare il mezzo pubblico per il rientro serale in ufficio o presso il luogo di dimora;
2. impossibilità oggettiva di raggiungere diverse sedi di servizio in trasferta durante la stessa giornata lavorativa utilizzando i mezzi pubblici. A titolo esplicativo, tale casistica si verifica allorché un dipendente regionale deve recarsi, subito al termine di un servizio in una località di trasferta, presso un'altra località (ad esempio, partecipazioni a due distinte riunioni di lavoro in due distinte località entro un lasso di tempo oggettivamente incompatibile con



ALLEGATO AL DECRETO N. 237 DEL 11 MARZO 2014

l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici);

3. possibilità, solo utilizzando il mezzo proprio, di evitare eventuali spese di pernottamento.

Di norma, la possibilità di utilizzare il mezzo proprio è riconosciuta in presenza di una o più delle casistiche su esposte all'interno del territorio regionale.

Qualora più dipendenti (anche non necessariamente assegnati presso lo stesso Dipartimento/Area regionali) debbano recarsi nello stesso luogo di missione per la stessa attività lavorativa e risultino residenti in località adiacenti (o comunque di comodo raggiungimento da parte del dipendente autorizzato ad utilizzare il mezzo proprio) è fatto obbligo, sempre in presenza delle condizioni suesposte, di avvalersi cumulativamente del mezzo proprio di uno solo di essi.

#### *Entità del rimborso*

Nel caso eccezionale di autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio dovrà essere applicato il medesimo criterio attualmente adottato in caso di autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio da parte del personale appartenente all'area di vigilanza impegnato in attività di ispezione, verifica e controllo (rimborso di un quinto del prezzo della benzina senza piombo, come rilevato nel primo giorno utile del mese dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico).

Una volta attestata da parte del Direttore di Dipartimento/Area regionali la presenza dei requisiti suesposti, l'iter di autorizzazione alla missione rimarrà il medesimo rispetto a quello già in essere prima dell'adozione del presente provvedimento.

A tali rimborsi chilometrici possono aggiungersi il rimborso dell'eventuale pedaggio autostradale e dell'eventuale costo del parcheggio.

Nel caso di utilizzazione dell'autovettura propria al solo fine di superare le difficoltà derivanti dall'assenza di mezzi pubblici o dall'assoluta incompatibilità degli stessi con gli orari dei mezzi di trasporto (ad esempio necessità di recarsi in stazione nelle primissime ore del mattino per prendere un treno/altro mezzo di trasporto pubblico, per recarsi in missione), e quindi al di fuori delle casistiche suesposte ma nei termini di utilizzo autonomo dell'auto propria, può essere riconosciuto eccezionalmente il rimborso dell'eventuale pedaggio autostradale e delle spese di parcheggio presso la stazione ferroviaria o aeroporto. L'oggettiva impossibilità di recarsi presso il luogo di partenza del mezzo pubblico deve essere attestata e motivata direttamente dal dipendente interessato in concomitanza con la presentazione della richiesta di rimborso delle spese sostenute per il parcheggio, attraverso apposita autodichiarazione da allegarsi alla richiesta stessa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la DGR n. 237 del 11 marzo 2014;

Visto il decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 convertito dalla Legge n.122 del 30 luglio 2010;

Visto l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare le disposizioni in materia di utilizzo del mezzo proprio in trasferta, contenute nella presente deliberazione, a modifica ed integrazione della DGR n. 237 del 11 marzo 2014;
2. di fare salve tutte le disposizioni non ricomprese nel presente provvedimento;
3. di demandare a ciascun Direttore di Dipartimento/Area regionali la valutazione ed attestazione caso per caso della sussistenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 delle premesse, che consentono l'utilizzo del mezzo proprio in missione;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Sezione Risorse Umane dell'esecuzione del presente atto;

6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

